

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23037

RILEVATO CHE

Con apposito avviso l'Agenzia rettificava, nei confronti del contribuente Fa.Ma. in data 28 maggio 2015 la dichiarazione 2012 relativa all'anno d'imposta 2011, avendo lo stesso superato il limite massimo di detraibilità delle spese di ristrutturazione immobiliare, già detratte legittimamente negli anni da 2005 a 2008.

La CTP accoglieva il ricorso del citato contribuente e l'Agenzia proponeva gravame.

La CTR confermava la pronuncia di primo grado con la sentenza

riportata in epigrafe.

L'Agenzia delle entrate ha proposto contro il ricorso in cassazione avverso quest'ultima, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia che in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-ter e 43, D.P.R. n. 600/1973.

1.1. Il motivo è fondato.

La pronuncia di decadenza dalla potestà impositiva poggia sull'osservazione per cui le opere di ristrutturazione, incontestate, vennero realizzate nel 2005 mentre, come detto, la rettifica avvenne nel 2015, laddove l'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 assegna all'amministrazione il termine decadenziale (ratione temporis) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione fiscale.

Ora, a parte il fatto che la dichiarazione cui si riferisce la rettifica è appunto quella presentata nel 2012 per i redditi maturati nel 2011, e pertanto la rettifica del maggio 2015 era sotto tale profilo tempestiva, neppure può sostenersi la riferibilità dell'accertamento all'epoca dell'effettuazione dei lavori, a tacer d'altro in quanto l'amministrazione non ha disconosciuto il titolo della detrazione, bensì la concreta detraibilità per l'anno 2011 visto che il contribuente stava operandola, pur avendo frattanto superato il limite massimo dei lavori stabilito dall'epoca, pari ad Euro 48.000,00.

2. Il motivo va dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CGT della Puglia, che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che,

in diversa composizione, provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità .

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.

Depositato in cancelleria il 11 agosto 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di accertamento tributario relativo alla detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia, la tempestività dell'azione impositiva, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973, va valutata in relazione all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione oggetto di rettifica, e non all'anno di effettiva realizzazione dei lavori. È, pertanto, erronea la statuizione del giudice di merito che dichiara la decadenza della potestà impositiva ancorando il dies a quo del termine decadenziale all'epoca di effettuazione delle opere, anziché alla data di presentazione della dichiarazione fiscale in cui è stata operata la detrazione contestata per superamento dei limiti massimi consentiti. L'accertamento, infatti, non verte sul disconoscimento del diritto alla detrazione sull'epoca dei lavori, bensì sulla concreta e residuale detraibilità nell'anno d'imposta oggetto di revisione, rendendo tempestiva la rettifica operata entro il quarto anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.*

Supporto Alla Lettura :

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L'accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l'autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l'istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- **analitico:** attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale;
- **analitico-induttivo:** cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso l'utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- **sintetico:** fondato su coefficienti ministeriali.